

# Edilizia e Territorio

## Sblocca-cantieri/3. Nelle zone sismiche procedure semplificate per gli interventi di «minore rilevanza»

22 marzo 2019 - Massimo Frontera

Ma la misura viene criticata dai professionisti tecnici (Rpt): complica invece di semplificare

Prevista una semplificazione notevole per gli interventi edilizi in zone sismiche. Attraverso una serie di modifiche al testo unico edilizia, si introducono le definizioni di intervento che, ai fini della pubblica incolumità, si può considerare "rilevante", oppure "di minore rilevanza" o, infine, "privo di rilevanza". L'introduzione del nuovo criterio della "rilevanza" produce il risultato di avere una forte semplificazione dell'iter autorizzativo anche per gli interventi che ricadono in zone a massimo rischio sismico. Infatti, tra gli interventi rilevanti vengono inclusi anche quelli di adeguamento e adeguamento sismico, ma sono se riguardano edifici in zone 1 e 2 (cioè di massimo rischio di terremoto). Invece gli stessi interventi che riguardano edifici in zone 3 sono considerati "di minore rilevanza". Sono classificati come "rilevanti" anche le nuove costruzioni «che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche». Gli interventi privi di rilevanza sono tutti quelli che «per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità». Saranno delle linee guida del Mit, d'intesa con la conferenza unificata, a indicare gli elementi per classificare gli interventi nelle diverse categorie.

Con una ulteriore modifica al Dpr 380 (articolo 93 comma 4) il decreto dispone anche che tutti i progetti debbano essere accompagnati da «una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica». Inoltre, prosegue il testo (modificando il successivo comma 5, «per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65». Articolo, anch'esso "novellato" dal decreto sblocca-cantieri nel senso di tener conto delle nuove norme tecniche per le costruzioni e di eliminare la "triplice copia" degli atti tecnici da depositare agli uffici.

In un altro punto del nuovo articolo 94-bis che viene introdotto al testo unico edilizia, il Dl prevede l'obbligo dell'autorizzazione sismica - prevista dall'articolo 94 del Dpr 380 - sia limitata ai soli interventi considerati «rilevanti» mentre non viene richiesta per tutti gli altri (prevedendo una specifica deroga all'articolo 94, comma 1). Dal combinato disposto delle misure si ricava che: il medesimo intervento di adeguamento o di miglioramento sismico richiede l'autorizzazione sismica se l'edificio è localizzato in zona a rischio 1 o 2 (perché, in quanto tale, è classificato come intervento "rilevante"), mentre non richiede autorizzazione sismica se l'edificio è localizzato in zona a rischio 3 (perché, in quanto tale, classificato come intervento "di minore rilevanza").

### Le critiche delle professioni tecniche alle misure del Dl

Il decreto sblocca-cantieri, anche se nella versione di bozza, ha raccolto già le critiche delle principali organizzazioni economiche. Oltre all'Ance (che giudica il provvedimento insufficiente per produrre effetti sull'economia e il settore delle costruzioni) si sono esposti anche i professionisti, con una diffusa dalla rete delle professioni tecniche (Rpt). «Siamo perplessi - esordisce la nota - sull'efficacia di provvedimenti omnibus, come è il Decreto "Sblocca Cantieri", attualmente in bozza, che modifica profondamente norme specifiche come il Codice dei contratti ed il testo unico dell'edilizia, rischiando di comprometterne la visione complessiva».

In particolare sulle misure di semplificazione degli interventi regolati dal testo unico edilizia, i professionisti tecnici avanzano una serie di rilievi. Il nuovo obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per le nuove costruzioni «non più in relazione della classificazione sismica del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell'intervento strutturale», dicono i tecnici, «rischia di attribuire notevoli responsabilità ai liberi professionisti, che dovranno scegliere di volta in volta se chiedere l'autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione. Peraltro, il provvedimento rischia di appesantire le procedure, svolgendo un ruolo diametralmente opposto a quello a cui si ispira il decreto. Viene infatti prescritto l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica anche per la realizzazione di costruzioni, giudicate rilevanti dal punto di vista strutturale, anche se ricadenti in zona a bassa sismicità, per le quali il testo attualmente vigente prevede un semplice deposito del progetto agli Uffici della Regione».